

*non osservata nella collazione delle parrocchie — il non essere promosso infra annum al sacerdozio pel conseguito beneficio parrocchiale ecc. ecc.* Quando però la notorietà sia dubbia, è necessario che si proceda colla citazione del reo; e facendo questi eccezione, si vada innanzi secondo le norme stabilite, per evitare il pericolo di nullità.

Ecco quello che vuolsi tener presente dal giudice ecclesiastico perchè la sentenza della decadenza da un beneficio sia validamente e lecitamente proferita.



## APPENDICE

### Della rimozione economica dal beneficio.

Abbiamo procurato di chiarire i capi del diritto che puniscono un chierico colla privazione del beneficio; ed abbiamo inoltre indicate le norme pratiche e facili onde debbono essere condotti i processi per tali privazioni. Accade però talvolta che un parroco, anche senza offendere i predetti capi del diritto, si renda incompatibile a qualche cura; e invece di promuovere la salvezza del proprio gregge, è causa della sua rovina. Accade pure che con tutta la diligenza ed il buon volere del Vescovo, il processo non può compiersi colle norme prescritte, per speciali e gravi circostanze di luoghi e di persone. Non vi ha nessun rimedio per ovviare a tali insuperabili difficoltà?

Trattasi qui dei supremi interessi delle anime; del procurare cioè la loro salvezza eterna: il rimedio quindi ci dev'essere, e ci è. — Ed è appunto *la rimozione economica dal beneficio.*

Con questo rimedio bastano anche ragioni diverse da quelle sancite dal diritto per la privazione del beneficio medesimo, e si può sorvolare su molte parti del processo

canonico nella ipotesi che sia moralmente impossibile mandarlo a compimento. — Esaminiamolo qui con accuratezza.

*La rimozione economica dal beneficio* si ha quando per gravi ragioni di bene comune si allontana il beneficiato dal beneficio posseduto, trasferendolo ad un altro beneficio, ovvero assegnandogli una qualche pensione.

Le cause gravi per tale rimozione sono per lo più quando o per l'imperizia, o per l'agire imprudente del beneficiato, o per le abituali mancanze ai suoi doveri, o per altre ragioni anche involontarie, eccita disprezzo e malvolere contro di sè, sì che il popolo in gran parte rifugga da lui, e non voglia più avvalersi dei suoi officii. Insomma quando ha luogo *l'odium malae plebis*; onde il suo ministero, lungi di essere proficuo, torni dannoso. Non è necessario perciò che egli si faccia reo di gravi delitti, quando si avvera il danno del popolo.

In siffatti casi fa d'uopo rimuoverlo dalla cura o temporaneamente, se ci sia speranza di emenda; o in perpetuo, quando non si può sperar nulla di bene. Se la rimozione è temporanea, gli si fa conservare la prebenda, ma sostituendo a spese di lui un amministratore, o economo. Se poi è perpetua, gli si assegna un altro beneficio, ovvero una pensione, ed il primo beneficio si provvede in persona di un altro. La qualità del nuovo beneficio o della pensione da assegnargli, può essere proporzionata alla colpa maggiore o minore che egli abbia avuta nel rendersi incompatibile col primo beneficio. E però, se non vi ebbe colpa veruna, deve avere un beneficio od una pensione equivalente; in caso opposto, potrà essere minore.

Per fare tutto ciò è mestieri che precedano le ammonizioni canoniche. Poi dovrà redigersi il processo quando può menarsi a compimento. Ma se gravi ostacoli lo impediscano, basterà che si raccolgano le prove o della imperizia, o della imprudenza, o della negligenza del beneficiato ed anche dell'*odium malae plebis* contro di lui. Le prove possono essere pure testimoniali, conservandosi il secreto sul nome dei testi.

Quello che abbiamo detto ha fondamento nel diritto, ed è insegnato da' DD.; e finalmente è avvalorato da molte risoluzioni delle Sacre Congregazioni Romane.

Quanto al trasferimento ad un altro beneficio, ecco come stabilisce il c. *Quaesitum est*, 5, *De rerum permutatione*: " Si Episcopus causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas (beneficiatas), ut quae uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere. „ E si noti che il detto capo non riconosce nel Vescovo la facoltà di trasferire il beneficiato da un luogo ad un altro; però, soggiunge, quando vi sia vera necessità, può farlo.

La necessità dunque rende lecito al Vescovo ciò che altrimenti non gli sarebbe consentito.

Circa poi l'odio della mala plebe così parla il c. *Nisicum*, 10, *De renunciatione*: " Propter malitiam autem plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, quando plebs adeo durae cervicis existit ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam, quo magis satagit eo magis iusto iudicio deficere permittatur. „ — Qui non si parla di alcuna colpa del prelato; ma solo della malizia della plebe, di dura cervice, che non profitta del ministero di lui. E nondimeno *cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare*.

Ed ecco come commentano i DD. siffatti testi del dritto:

Reiffenstuel (L. III, tit. 19, n. 38) dice: " Episcopus potest etiam cogere clericum ad permutandum cum alio beneficium, si nempe gravis id causa postulet, vel quia beneficiatus minus est idoneus ad praestanda munera beneficii ipsius, vel in hoc loco etc. „ — E più appresso, n. 39: " Proccedit doctrina, etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. gr. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum, ita ut huius verba nihil amplius fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur etc... Ratio est, quia bonum publicum debet praeferrì privato, can. *Scias*, 39, caus. 7, q. 1, ibi: *Nam plurimorum utilitas unius*

*utilitati aut voluntati praeferenda est*; et ad extinguendum scandalum atque pro bono pacis, relaxanda sunt iuris praecepta, c. *Si forte*, 36, dist. 63 etc... Intellige si alia via succurri non possit, enim vero quamdiu alia via iuvandi restat v. g. posset succurri malo per assignationem coadiutoris, non posset beneficiarius invitus cogi ad permutandum... Porro si alia ratione malum tolli nequit, aequum est ut illi, qui absque culpa sua beneficium pinguius dimittit, assignetur pensio vel alia compensatio. „

Engel (L. I, tit. 7, n. 3) così parla del trasferimento forzato nei Vescovi e negli altri beneficiati minori: “Invitus autem Episcopus regulariter transferri non debet, nisi id exigeret Ecclesiae utilitas vel necessitas, cum ius suum nemini sine culpa aut causa publica auferendum sit. Privatos tamen clericos, qui tantam cum suis praebendis conjunctionem non habent, nec inter eos aliquod spirituale matrimonium contrahitur, ex faciliore causa possunt per Episcopum etiam invitati de uno loco in alium transferri, ut qui uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere. „ — E più appresso, n. 4: “Translationem debere fieri *ex iusta causa*... Referuntur autem iustae causae ad duo capita, scilicet *utilitatis*, si ex translatione vel universali vel particulari Ecclesiae maior fructus eveniat: et *necessitatis*, si v. g. ex persecutione hostili, vel alia causa, aliquis in propria ecclesia commorari tuto non possit. „

Il Parisio (*De resignatione benef.* L. III, quaest. 18, n. 12 seq.) dice che per giusta causa un beneficiato può venir costretto non solo a permutare il suo beneficio, ma sì ancora a resignarlo: “Ex causa quis potest cogi ad resignandum beneficium quod obtinet... Item ex causa quis cogitur ad permutandum beneficia... et est communis opinio omnium Doctorum. „

L'Abate (*Panormitanus*) insegna (L. III Decretal. *De rer. permutat.* in c. *Quaesitum* n. 7 seq.): “Sed quaeritur, numquid Episcopus potest permutare etiam beneficiato invito? Io. And. ponit hic unum solum verbum, in quo sentit, quod

non. Nam super verbo *personas* supplet *volentes*: tamen nihil allegat. Sed contra eum facit textus, in quantum dat Episcopo facultatem transferendi personas de loco ad locum, et nullam mentionem facit de consensu partium. Ad idem notabile dictum Innocentii in c. *nisi*, de *renunc.*, ubi dicit quod si scandalum imminet ecclesiae propter persecutionem praelati, potest talis praelatus licite privari per superiorem, licet ipse non sit in culpa huius persecutionis scandali, sed propter bonum publicum toleranda est talis privatio, dato tamen illi bono cambio... Quod satis placet, si aliter non potest ecclesiae consuli saltem per dationem coadiutoris. „ — Ed aggiunge che ciò può farsi quand'anche il beneficio sia di giuspatronato, nel quale caso deve richiedersi il consenso dei patroni; e quand'anche questi lo ricusino, trattandosi della necessità della chiesa, il beneficiato può sempre rimuoversi: “Poterunt inutiles privari, et per novam electionem, seu collationem providebitur de dignis, velint nolint eligentes vel habentes conferre beneficia. „

Il Leurenio sul medesimo argomento così scrive (*For. Benef.* Vol. III, qu. 867): “Potest quis etiam invitus ac contradicens auctoritate Episcopi compelli ad permutandum suum beneficium, ubi id Ecclesiae necessitas postulat, puta quia in sua ecclesia non proficit ob scandalum, persecutionem, similemve causam, aut inutilis est. Azorius p. 2, l. 7, c. 30, q. 5, qui tamen id ipsum limitat, ita ut non sufficiat ad hanc compulsionem quod unus eorum sit magis utilis ecclesiae quam alter, sed requiratur ut unus sit inutilis, alter utilis. Distinguit vero Ventriglia *to. 2, annot. 4, § 2, n. 47*, ut procedat, si necessitati ecclesiae subveniri nequeat, dando tali inutili beneficiato coadiutorem; tunc enim ait, compelli eum posse ad permutandum, etiamsi dicta necessitas ecclesiae proveniat absque eius culpa, eo quod praevaleat tunc utilitas publica. „

Così pure il De Negris (*De vacatione benef.* lib. 2, c. 2, n. 16): “Populi odium... attendi oportet ad hoc ut coacta abdicatio, privationi aequivalens, imponatur parochi. „

Ed il Belletto (*Disquis. clerical.* p. I, § 15, n. 19): "Parochum populo exosum, ita ut grave immineat scandalum si manebit in paroecia, de qua est provisus, potest etiam invitum Episcopus compellere ad permutandum, vel alia via illum exinde amovere."

Fra i recenti, giova allegare l'Aichner, il quale insegna (*Comp. Iur. eccles.* ed. 7, pag. 769): "Oeconomica remotio ex duplici causa fieri potest; nempe ex imperitia et idoneitate parochi ad parochiam, uti par est, regendam, vel ex gravi odio et aversione plebis, praesertim quando ea sit parochi agendi ratio quae non aedificationem sed in ecclesiae destructionem et fidelium scandalum convertatur... Decreta remotione perpetua, parochi aliud beneficium v. g. per modum permutationis vel translationis conferendum est et quidem aequivalentis redditus si remotus parochus fuerit sine culpa, vel saltem non valde culpabilis."

Ed il D'Annibale (*Summ. T. M. P.* III, n. 61, nota 51): "Licet Episcopo, etiam tamquam delegato Sedis Apostolicae, improbis (parochis) vicarium ad tempus deputare: licet et imperitis coadiutorem adiungere, vel (ex causa necessaria) reservata his (imperitis) parte fructuum pro sufficiente eorum victu (Bened. XIV, C. Ad militantis, § 12), ad aliam parochiam transferre; puta si in sua parochia scandalum praebeant, vel eos mala plebs oderit."

Che poi per tali rimozioni economiche possa talvolta farsi a meno del processo formale, fu ammesso in molte cause, specie nella *Bergomen.*, trattata dalla S. C. del Conc. il 12 agosto 1865 *in fol.*, in cui si legge: "Non officit in remotione defectus formalis processus, cum de poena irroganda non agatur, sed de simplici remedio afferendo scandalis et inimicitiarum periculis;"

Non poche sono le cause risolte presso la S. Sede in conformità dei prefati insegnamenti. Noi ne faremo cenno qui di alcune, trattate in questi nostri tempi, che potranno seryire di norma in casi somiglianti.

a) *In Taurinen. suspensionis*, 7 iul. 1855. — L'Arcivescovo di Torino aveva interdetto l'esercizio della cura delle anime ad un parroco di poca sollecitudine pastorale, con indole sì aspra e difficile, da perdere affatto la stima e la fiducia dei proprii filiani. Sulla condotta morale però di lui null'altro vi era meritevole di censura. E benchè dalla parte contraria si eccepisse il difetto di procedura, onde poteva rinvocarsi in dubbio la verità dei fatti, pure la S. C. al quesito: "An decretum Curiae Archiepiscopalis confirmandum vel infirmandum in casu," — rispose: "Affirmative ad primam partem; negative ad secundam; et quoad redintegrationem, dilata, usquedum orator doceat de peritia et idoneitate administrandi paroeciam" (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 517).

b) *In Eystetten. permutationis paroeciae*, 21 iul., 11 aug. et 22 septembr. 1742 — Contro un parroco furono dirette accuse in Curia di vita poco onesta, di negligenze considerevoli nel ministero parrocchiale, di eccessivo rigore in punire i fanciulli ecc., onde gli animi de' filiani erano sì esacerbati, da non volere più ricevere i sacramenti da lui, e da tenersi lontani dalle sue funzioni. Il Vescovo prima gli deputò un coadiutore; ma reso inutile cotal rimedio, per l'odio del popolo che viepiù cresceva, gl'intimò che fra quattro mesi si fosse determinato di cambiar parrocchia, altrimenti la permuta verrebbe fatta di officio. Portata la causa in appello presso la S. C. del Concilio col dubbio: "An iudicatum Curiae episcopalis Eystettentis sustineatur in casu," — il dì 11 agosto 1742 fu risposto: "Affirmative," — ed il 21 settembre, riproposta la causa, fu risolta: "In decisis; ita tamen ut permutatio per Episcopum fiat cum beneficio redditus aequivalentis" (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 518).

c) *In Limburgen. permutationis paroeciae*, 27 iun. et 19 dec. 1857 — Per l'indole amara, congiunta ad eccessi d'imprudenza, un parroco, ammonito più volte, e mai corretto, venne prima obbligato dal Vescovo di cambiare parrocchia, e ricusando colui di ubbidire, venne rimosso dalla cura e

per giunta censurato. Il parroco ricorse alla S. Sede, mettendo in vista molti vizi di forma processuale e rivocando in dubbio la verità dell'esposto. La S. C. però ai dubbii: " I. An sustineatur decretum amotionis latum a Curia episcopali Limburgensi in casu — II. An sint infirmandae poenae canonicae inflictae in casu „ — rispose: " Ad I. Affirmative. — Ad II. Scribatur Episcopo ut sacerdotem N. a censuris absolvat ac rehabilitet, eumque provideat de alia paroecia seu beneficio redditus aequivalentis „ (*Acta S. Sedis*, Vol. I, pag. 519).

d) *Parochialis*, 22 dec. 1860 — Contro il parroco di N. furono rivolte accuse di battere i fanciulli e di deferire gli adulti alla polizia secolare; di amare le conversazioni ed il giuoco, onde faceva frequenti escursioni pei vicini paesi, ritirandosi poi di notte e talvolta pure la mattina seguente; di essere negligente nell'ufficio pastorale, specie nell'assistere ai moribondi e nell'amministrare i sacramenti; di fare le funzioni con notevoli negligenze e distrazioni che recavano scandalo al popolo; di aver perduta la stima e la fiducia del popolo che non frequentava più la sua chiesa e si rivolgeva ad altro parroco pei sacramenti. — Il Vescovo gli mise un coadiutore a spese di lui. Il parroco appellò al Metropolitano che gli dette ragione. Il Vescovo appellò alla sua volta alla S. Sede; ma, aggravandosi i dissidii fra il parroco ed il suo popolo, il Vescovo, pendente l'appello, con altra sentenza, lo condannò a cambiar beneficio fra un trimestre, sospendendolo intanto da ogni esercizio di ordine e di giurisdizione, tranne solo quello di celebrare la s. messa. Il parroco appellò di nuovo prima al Metropolitano, e poi (dichiaratosi questi incompetente) alla S. Sede. — La S. C. del Conc. trattò la causa col dubbio: " An sententia Curiae episcopalis sustineatur in casu — ed il dì 22 dic. 1860 rispose: " Attentis peculiaribus circumstantiis, esse locum permutationi cum altero beneficio, redditus fere aequivalentis, infra sex menses „ (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 513 sq).

e) *Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae*, 5 dec. 1863, 30 iul. 1864, 8 iul. et 12 aug. 1865 — Il parroco di N., d'indole litigiosa, suscitò quistioni innumerevoli presso le famiglie private e presso gli officii pubblici, onde era generale il malcontento contro di lui, e generale il desiderio che il Vescovo provvedesse. Il Vescovo lo esortò ad allontanarsi temporaneamente dalla cura; ma quegli, non volendo ottemperare, ne fu rimosso *ad tempus* con apposito decreto e sospeso in tutto dagli officii parrocchiali. Il parroco appellò alla S. C. del Conc., la quale domandò le cause dell'infitta sospensione coi documenti relativi. Avuto ciò, la S. C. il 26 gennaio 1859 rescrisse: " *Relatum* et notificetur Episcopo eum in finem ut ulteriora non praetermittat media et officia ad spontaneam resignationem obtinendam. „ Il Vescovo non riuscì ad ottenere la resignazione: ed il parroco di nuovo ricorse alla S. C.; la quale di nuovo rescrisse: " *Relatum* et mandavit Episcopo ut tam huiusmodi decretum, quam alterum diei 26 ianuarii 1859 parochus notificaret, eumdemque moneret, ut dociliter se submitteret praescriptionibus episcopalibus et S. Sedis. „ Il parroco, invece di sottomettersi, violò la sospensione ed insolenti maggiormente contro il Vescovo, il quale con decreto del 5 nov. 1861 lo sospese *a divinis*. Ma non curando il parroco la detta sospensione, il Vescovo si rivolse alla S. Sede con chiedere se potesse dichiararlo irregolare e privarlo del beneficio. La S. C. il 3 febbraio 1862 rescrisse: " *Sacra Congregatio, inhaerens resolutionibus alias in similibus editis, respondet enunciatum sacerdotem parochum incidisse in irregularitatem, et nihil impedimento esse quominus Episcopus eum irregularem declaret. Quo vero ad depositionem a beneficio parochiali, ipse Episcopus accuratius referat singula rerum adiuncta supradictum parochum respicientia, transmissis documentis in copia authentica ad rem facientibus. „ — Ricevute dal Vescovo varie deposizioni di testi e varie note ed ordinazioni dell'autorità civile, corroborate pure colle confessioni del parroco, la S. C. il 5 dicembre 1863 rispose ai*